



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE  
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

---

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

***EVOLUZIONE DEI CRITERI DI  
VALUTAZIONE DEI CREDITI E DEBITI***

**EVOLUTION OF THE EVALUATION  
CRITERIA OF RECEIVABLES AND  
PAYABLES**

Relatore:

Prof. Del Bene Luca

Rapporto Finale di:

Margaretini Fabio

Anno Accademico 2019/2020



*Ai miei genitori,  
ai miei nonni,  
a zia Betta,  
grazie per esserci sempre stati.*



## INDICE

INTRODUZIONE	pag. 1
1. LA VALUTAZIONE E IL SUO RUOLO NELLA REDAZIONE DEL BILANCIO	
1.1 Bilancio: composizione e finalità	pag.4
1.2 I postulati del bilancio e i criteri di valutazione	pag.5
1.3 I postulati del bilancio secondo l'OIC	pag.12
1.4 I postulati del bilancio secondo lo IASB	pag.16
2. CREDITI E DEBITI IN BILANCIO	
2.1 Definizione dei crediti e collocazione in bilancio	pag.18
2.2 Definizione dei debiti e collocazione in bilancio	pag.22
3. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CREDITI E DEBITI	
3.1 Il criterio del valore nominale	pag.25
3.2 Il criterio del costo ammortizzato	pag.30
3.3 Le principali differenze tra i due criteri di valutazione	pag.37
4. CONCLUSIONI	
4.1 Criticità del costo ammortizzato e possibili soluzioni	pag.41
5. BIBLIOGRAFIA	pag.45

## INTRODUZIONE

Lo scopo principale di questa tesi è quello di approfondire le novità introdotte dal Decreto Legislativo 139/2015, e più in particolare, le novità legate alla valutazione dei crediti e debiti al costo ammortizzato. L'entrata in vigore di tale riforma ha comportato l'ingresso di numerose novità in merito alla redazione del bilancio d'esercizio ed ha portato ad un avvicinamento della normativa contabile italiana con i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). "Il fine dichiarato -sebbene a oggi non ancora compiutamente realizzato- di queste azioni consiste nell'implementare l'adozione e nell'imporre o consentire, a seconda dei casi, l'utilizzazione dei Principi Contabili Internazionali nell'ambito dell'Unione Europea, "allo scopo di armonizzare l'informazione finanziaria" richiesta alle società di capitali e ai gruppi di esse, "al fine di garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e quindi l'efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno""<sup>1</sup>.

Il tema della valutazione al costo ammortizzato è una delle novità più rilevanti introdotte dal decreto e questo elaborato affronterà questo argomento, in quanto la sua trattazione contabile è complessa e presenta numerose specificità da tenere in considerazione. Le modifiche normative intervenute hanno infatti reso necessario un aggiornamento dei principi contabili nazionali da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità.

L'art. 2426 in particolare è stato soggetto di alcune variazioni, una fra tutte è quella che riguarda la modifica dei criteri di valutazione di crediti e debiti. Precedentemente tale articolo affermava che i debiti dovevano essere iscritti al valore nominale, mentre i crediti secondo il loro presumibile valore di realizzo. A partire dal 1 gennaio 2016 è stato introdotto il criterio del costo ammortizzato per la valutazione di crediti, debiti e titoli di debito. Tale modifica ai criteri di valutazione è dovuta all'emanazione del decreto legislativo n. 139 del 18/08/2015, attuativo della direttiva 2013/34/UE.

---

<sup>1</sup> Baldissera, A. (2018). Profili critici relativi al criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti di finanziamento. *Economia Aziendale Online*-, 9(3), 291-318.

Una delle peculiarità principali di tale riforma è “dovuto non solo al profilo sostanziale delle norme che li hanno regolati ma anche alla evidente tendenza, loro tramite manifestata, ad una progressiva convergenza dei principi contabili nazionali verso il sistema IAS/IFRS.”<sup>2</sup>

La normativa in materia di bilanci prevede in alcuni casi l'esonero dell'applicazione del criterio del costo ammortizzato:

- tutte le imprese per cui gli effetti derivanti dall'applicazione di tale criterio sono trascurabili ai fini di una rappresentazione del bilancio chiara, veritiera e corretta
- tutte le imprese che presentano il bilancio in forma abbreviata
- tutte le micro-imprese contemplate all'interno del Decreto Bilanci (d.lgs. n.139/2015)
- i crediti e i debiti già presenti nel bilancio al 31 dicembre 2015

“le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese (articolo 2435-bis e ter Cc) possono (è una facoltà) proseguire con i criteri precedenti - ossia valore nominale (debiti), presumibile valore di realizzo (crediti) e costo di acquisto (titoli) - anche se qualche novità rilevante è prevista anche per loro, come si dirà più oltre; nei bilanci ordinari l'applicazione del nuovo criterio avviene, salvo diversa opzione dell'impresa, prospetticamente, vale a dire con riferimento esclusivamente alle poste sorte nell'esercizio di prima applicazione (la scelta va menzionata in nota integrativa)”<sup>3</sup>

Nella prima parte di questa tesi di studio verrà analizzato brevemente il bilancio di esercizio, i documenti che lo compongono, le sue finalità per poi passare alla spiegazione della clausola generale del bilancio e dei suoi postulati, con particolare attenzione rivolta ai criteri di valutazione delle varie voci che compongono il bilancio. La seconda parte dell'elaborato sarà concentrata sui crediti e sui i debiti, partendo dalla definizione delle due componenti finanziarie, la loro classificazione e la loro collocazione in bilancio. L'ultima parte della trattazione studierà nello specifico i criteri di valutazione dei crediti e

---

2 FACCHIN L., Il costo ammortizzato nella valutazione di crediti e debiti, in “<http://www.strumenti-finanziarie-fiscali.it>”, 2017, n.29

3 Gavelli G. e Giommoni F., Per crediti e debiti il test del costo ammortizzato, in Il Sole 24 Ore del 23 gennaio 2017

dei debiti e la loro evoluzione nel tempo partendo dalla rilevazione iniziale, le operazioni di gestione (interessi attivi/passivi, rimborsi, ecc) fino ad arrivare alle operazioni di assestamento e di evidenziare le principali differenze tra i criteri di valutazione.

# **LA VALUTAZIONE E IL SUO RUOLO NELLA REDAZIONE DEL BILANCIO**

## **1.1 Bilancio: composizione e finalità**

Il bilancio di esercizio è il documento ufficiale e pubblico; esso costituisce un modello della dinamica gestionale e dei valori economico-finanziari verificatasi nell'esercizio trascorso. Il bilancio di esercizio assolve diverse funzioni: la prima, chiamata anche funzione universale, consente di mettere in evidenza il reddito di esercizio, inteso come variazione della ricchezza conferita ai proprietari, dovuta dallo svolgimento della gestione aziendale. Un secondo compito è quello del “rendiconto” poiché i proprietari dell'azienda tra i vari strumenti a disposizione per valutare l'operato degli amministratori, uno dei principali è il bilancio; attraverso di esso gli azionisti possono decidere il rinnovo del mandato di amministrazione o la sua cessazione; inoltre il bilancio in quanto sintesi della gestione possiede un contenuto conoscitivo importante anche per gli stessi amministratori come strumento di controllo a consuntivo della gestione passata, ma anche per prospettare possibili evoluzioni future. Infine la terza funzione è quella di fornire a tutti un insieme di soggetti portatori di interessi nei confronti dell'azienda sia che quest'ultimi siano interni (proprietari o amministratori), sia esterni (finanziatori, fornitori, dipendenti,...) chiamati “stakeholder”, una serie di informazioni sullo stato di salute dell'azienda sotto l'aspetto economico, patrimoniale e finanziario. Il bilancio d'esercizio, ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile, comma 1, è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, ai sensi dell'art 2435-bis del codice civile. Le micro-imprese, parimenti, sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario e della nota integrativa, ai sensi dell'art 2435-ter del codice civile. Va notato che il dovere di redigere il bilancio spetta agli amministratori della società e successivamente approvato dagli

azionisti, a chiara dimostrazione dell'importanza attribuita a questo documento. Per quanto riguarda i prospetti che compongono il bilancio:

1. stato patrimoniale: espone le rimanenze economico finanziarie della gestione derivanti da cicli gestionali non completati e lasciate in eredità a esercizi successivi quali elementi attivi e passivi del patrimonio. Il codice civile all'art. 2424 enuncia la composizione dello stato patrimoniale
2. conto economico: sintetizza l'intera dinamica reddituale dell'esercizio trascorso consentendo di calcolare il reddito di esercizio dopo aver fornito distinta evidenza a classi di ricavi e costi
3. rendiconto finanziario: sintetizza i flussi di entrate e uscite di liquidità delle tre gestioni (operativa, investimenti e finanziamenti) ed evidenzia le disponibilità liquide avvenuta nell'esercizio
4. nota integrativa: ha soprattutto la funzione di commentare i dati contenuti nei suddetti prospetti, per capirne la composizione analitica, le variazioni subite da un esercizio all'altro, le problematiche valutative

A questi quattro documenti se ne aggiunge un quinto di complemento la relazione degli amministratori prevista dall'art 2428 del codice civile “ il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”.

## **1.2 I postulati del bilancio e i criteri di valutazione**

“Il Codice Civile, negli articoli a partire dal 2217 per l'imprenditore individuale e dal 2423 c.c. per le società per azioni, disciplina i principi ai quali le imprese e le società devono attenersi nella redazione del bilancio. (...) Relativamente alla disciplina prevista per le società per azioni, i redattori del bilancio devono attenersi ai seguenti principi,

gerarchicamente ordinati: • principi generali, previsti dall'art. 2423 c.c.; • principi di redazione, previsti dall'art. 2423-bis c.c.; • criteri di valutazione, previsti dall'art. 2426 c.c..”<sup>4</sup>

I principi fondamentali su cui si basa la redazione del bilancio sono descritti dall'art 2423, 2 comma “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”.

Con il termine chiarezza si afferma che le informazioni contenute in bilancio devono essere comprensibili per un soggetto esterno, ciò è dato dagli schemi del bilancio anche se questa è una condizione necessaria ma non sufficiente. “Il processo valutativo richiede, per il suo svolgimento, tre elementi: l'oggetto, i principi di valutazione e l'unità di misura adottata (Andriessen, 2004). In presenza di un framework predeterminato che colleghi in modo deterministico ed imparziale i caratteri di un fenomeno aziendale ad un valore si può parlare di valutazione “indipendente” in quanto non soggetta all'arbitrarietà dell'estimatore. (...) Nel caso in cui manchi un criterio rigido predeterminato ma ci si basi su un personale giudizio del valutatore, si ha un “valore sentimentale” o “valore discrezionale” (value assessment).”<sup>5</sup>

Per i motivi sopra specificati il legislatore ha introdotto il principio della correttezza, interpretata come assenza di arbitrio da parte di chi redige il bilancio, che non deve privilegiare alcun centro di interesse particolare, tuttavia, dato che in sede di bilancio si devono effettuare stime e congetture di valori economico-finanziari, ciò provoca che la valutazione sarà influenzata dal giudizio degli amministratori per cui per correttezza si intende che gli amministratori dovranno effettuare delle valutazioni che tendano a rispecchiare la realtà gestionale. “Pertanto, si può affermare che un bilancio è veritiero

---

4 QUATTROCCHIO, Luciano Matteo, BIANCA OMEGNA, and Giulia SASSI. "Le valutazioni di bilancio e la loro rilevanza penale." (2015).

5 GIULIANI, Marco; MARASCA, Stefano. La valutazione della ricerca tramite indici bibliometrici: riflessioni da una prospettiva economico-aziendale. *Management Control*, 2015.

quando il suo redattore adotta un processo valutativo di tipo logico-razionale, che rende il contenuto del bilancio attendibile”.<sup>6</sup>

Questi requisiti vengono definiti anche come “clausola generale del bilancio”, infatti è lo stesso legislatore che al 4 comma del medesimo articolo obbliga a derogare le stesse norme di legge riferite a specifiche voci di bilancio qualora la loro applicazione non consenta di raggiungere lo scopo di una rappresentazione chiara, veritiera e corretta dei riflessi economico finanziari della gestione aziendale. Il codice civile limita tuttavia l'utilizzo di tale regola ai soli casi eccezionali, infatti prosegue indicando che “la nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. L'articolo seguente elenca tutti i principi che devono essere osservati durante la redazione del bilancio tra i quali il postulato della sostanza economica sulla forma, della realizzazione degli utili e della competenza economica ed infine la valutazione delle voci presenti in bilancio.

“Al secondo posto nella piramide gerarchica dei postulati di bilancio vi sono i principi di redazione. Essi sono contenuti nell’art. 2423-bis c.c.”<sup>7</sup>

- valutazione separata degli elementi eterogenei: “gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente”. Ciò che il legislatore voleva affermare attraverso il 5 punto dell'art 2423 bis è che nel caso in cui la voce comprende elementi ben diversi quanto a funzione assoluta dentro l'azienda i processi valutativi devono essere separati. Ad esempio, nella voce “altre immobilizzazioni materiali” possono essere compresi mobili e computer, arredi,ecc. Tutti beni distinti in quanto a caratteristiche di uso e obsolescenza, seguiranno quindi processi valutativi ben diversi

---

<sup>6</sup> QUATTROCCHIO, Luciano Matteo, BIANCA OMEGNA, and Giulia SASSI. "Le valutazioni di bilancio e la loro rilevanza penale." (2015).

<sup>7</sup> ivi

- cambiamenti dei criteri di valutazione: il codice civile al punto 6 dichiara che “i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro”, tuttavia ciò non implica che per ciascuna delle voci in bilancio possano essere applicati criteri di valutazione differenti. “La ratio della norma è evidente: il Legislatore mira ad evitare che l’entità del reddito di esercizio e del capitale di funzionamento risulti condizionata dal criterio di valutazione adottato in bilancio, modificato da un esercizio all’altro in ossequio a politiche di bilancio orientate al conseguimento di contingenti obiettivi di risultato”.<sup>8</sup>

Usare criteri di valutazione mutevoli nel corso del tempo renderebbe scarsamente comparabili i bilanci, inoltre mantenere gli stessi criteri di valutazione tende a ridurre lo spazio di manovra a favore degli amministratori nel mutare di volta in volta criteri per tentare di esporre situazioni migliori di quelle ottenibili applicando i vecchi criteri. Tale principio non è assoluto. L'ultimo comma dell'art. 2423 bis ammette anche la deroga alla costanza dei criteri di valutazione in casi eccezionali precisando che “la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico”. Questa deroga deve operarsi solo quando la costanza di applicazione condurrebbe alla violazione dei principi della rappresentanza veritiera e corretta dei fatti della gestione aziendale. Il legislatore ha previsto che la nota integrativa fornisca tutti quei dati che permettano di confrontare il bilancio redatto secondo i nuovi criteri con i bilanci predisposti con i precedenti metodi impiegati.

- principio della prospettiva di funzionamento dell'impresa: enunciato al n.1 dell'art 2423 bis “nella prospettiva di continuazione dell'attività”. Si tratta di una premessa iniziale, nel senso che il bilancio di esercizio riguarda un'azienda che ha la prospettiva di durare, non di cessare la propria attività, perché altrimenti si tratterebbe di un altro tipo di bilancio (di liquidazione, di fusione, ecc..)

---

<sup>8</sup> CORBELLA, S. (2004). Alcune riflessioni in merito alla deroga al principio di costanza dei criteri di valutazione. *Rivista dei dottori commercialisti*, (1).

- prudenza: enunciato al n.1 dell'art 2423 bis “la valutazioni delle voci deve essere fatta secondo prudenza”. La prudenza potrebbe essere definita come la regola asimmetrica secondo la quale tutte le volte che in bilancio si tratta di presentare delle stime, di formulare ipotesi di valutazione si deve sempre scegliere quella più prudente, ciò viene realizzando imputando al conto del reddito i ricavi solo se realizzati, mentre i costi saranno da attribuire all'esercizio anche se non sono stati effettivamente sostenuti ma solo stimati, come rischio di perdite future conseguente da operazioni che nell'esercizio stesso hanno le loro radici. Come applicazione della prudenza va intesa anche la regola secondo la quale si deve evitare di compensare utili sperati con perdite presunte. Essa sottintende lo scopo di conservazione del capitale in azienda, piuttosto che lasciare che i proprietari decidano di prelevare degli utili “incerti”
- postulato della realizzazione degli utili: enunciato nel n.2 all'art 2423 bis “si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla chiusura dell'esercizio”, esso è strettamente correlato al principio della prudenza, infatti questa affermazione rappresenta la sua logica conseguenza
- postulato della competenza economica: introdotto dall'art 2423 bis n.3, costituisce da sempre il fondamentale principio di redazione dei bilanci. Il codice civile intende specificare solamente che l'attribuzione al conto economico prescinde dalla manifestazione monetaria, che può essere anticipata o posticipata
- fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio: l'influenza del postulato della prudenza trova conferma anche nel n.4 dell'art 2423 bis “si deve tener conto anche dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”. Tale principio afferma la necessità di ritenere a carico dell'esercizio tutti i costi che trovano in esso la causa della loro insorgenza, anche se la conoscenza effettiva può essere giunta solo successivamente.

“Al fondo della gerarchia dei postulati di bilancio vi sono i criteri di valutazione, disciplinati dall'art. 2426 c.c. La valutazione delle poste di bilancio rappresenta un

momento di grande delicatezza, in quanto coinvolge i margini di discrezionalità degli amministratori, nonché un momento di estrema importanza per la corretta determinazione del risultato economico dell'esercizio. Al fine di evitare o per lo meno limitare le distorsioni di quest'ultimo, il legislatore nazionale e i principi contabili nazionali e internazionali fissano le regole di valutazione che devono essere seguite nelle valutazioni di bilancio.”<sup>9</sup>

In particolare l'art 2426 del codice civile definisce specificatamente i criteri di valutazione da adottare nella redazione del bilancio di esercizio con riferimento alle singole voci che lo compongono. I criteri in questione sono improntati alla prudenza, alla chiarezza e alla correttezza e sono finalizzati a tutelare i vari soggetti interessati a conoscere l'assetto reddituale, finanziario e patrimoniale dell'impresa (azionisti-imprenditori, azionisti-finanziatori, creditori attuali e potenziali, lavoratori dipendenti, amministrazione finanziaria ecc.). Di conseguenza, essi mirano ad impedire sopravvalutazioni delle attività e sottovalutazioni delle passività per evitare la determinazione di utili fittizi (principio di prudenza).

La norma specifica spiega i criteri di valutazione da utilizzare per ognuna delle voci che compongono il bilancio. In particolare si possono distinguere “cinque gruppi:

1. dal n.1 al n.6 vengono trattati i criteri di valutazione delle immobilizzazioni
2. al n.7 considera il disaggio su prestiti
3. il n.8 considera l'iscrizione in bilancio dei crediti
4. il n. 8bis considera le attività e le passività in valuta
5. dal n. 9 al n. 11 vengono indicati i criteri relativi alle rimanenze”

Le immobilizzazioni sono divise in immateriali, materiali e finanziarie. Partendo dalle immobilizzazioni immateriali l'OIC 24 precisa che i tratti comuni a tale gruppo di elementi consistono nell'assenza di intangibilità e l'utilità pluriennale, intesa come beneficio economico in termini di minori costi o maggiori ricavi rispetto a quelli che si verificherebbero nel caso di assenza di tali beni. All'interno di tale gruppo l'OIC 24

---

<sup>9</sup> QUATTROCCHIO, Luciano Matteo, BIANCA OMEGNA, and Giulia SASSI. "Le valutazioni di bilancio e la loro rilevanza penale." (2015).

compie la fondamentale distinzione tra beni immateriali, in quanto coperti da specifica tutela giuridica che li porta ad essere oggetto di diritti attivi/passivi e oneri pluriennali. L'OIC 24 ritiene che per i beni immateriali vi si obbliga di iscrizione nell'attivo patrimoniale se sono soddisfatti i requisiti dell'autonoma identificazione e della attendibile misurabilità dei costi sostenuti per la loro acquisizione. La capitalizzazione degli oneri pluriennali è subordinata al requisito della dimostrazione della loro utilità pluriennale. Per quanto riguarda l'aspetto della valutazione le immobilizzazioni immateriali e materiali devono essere inizialmente registrate al costo di acquisto comprensivo di tutti gli oneri accessori qualora derivino da operazioni di acquisizione esterna oppure nel caso di produzione interna si tratterà di includere tutti i costi diretti e la quota ragionevolmente imputabile di costi indiretti. Il codice civile all'art 2426 n.2 stabilisce che le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo, devono essere ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua capacità di utilizzazione. L'ammortamento consiste nella ripartizione del costo nei vari esercizi ai quali l'immobilizzazione offre un contributo ai processi produttivi. Il codice civile prevede all'art 2426 n.3 che "l'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato deve essere iscritta a tale valore". La svalutazione per perdita durevole consegue alla presa d'atto che che parte del valore recuperabile del bene non sarà recuperabile tramite futuri ricavi, quantomeno per un periodo durevole. Qualora il valore iscritto in contabilità risultasse superiore, l'azienda dovrà svalutare l'immobilizzazione con relativo addebito al conto economico, mentre il fondo svalutazione sarà collocato in stato patrimoniale a diretta detrazione della voce a cui si riferisce. Una volta compiuta la svalutazione, se le cause che l'avevano determinata non sussistono più, il codice civile art 2426 n.3 stabilisce che si deve stanziare una rivalutazione al conto economico. Questa è conosciuta rivalutazione di ripristino, in quanto serve per riportare il valore dell'immobilizzazione fino al massimo del costo residuo prima della svalutazione. Ne caso delle immobilizzazioni finanziarie sono caratterizzate dalla volontà degli amministratori di mantenere un titolo nel patrimonio aziendale fino alla sua naturale scadenza o quanto meno per un lungo periodo di tempo.

La regola civilistica per la valutazione delle rimanenze è contenuta nell'art 2426 punto 9 “le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione calcolato secondo il n.1, ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato se minore”. Il criterio base di valutazione è pertanto il costo storico di acquisto o di produzione. Qualora il valore di realizzo stimato alla chiusura dell'esercizio sia minore, il costo dovrà essere svalutato prudenzialmente. L'OIC 13 precisa che la valutazione dei beni in magazzino deve avvenire autonomamente per ciascuna categoria di elementi che compongono la voce. Per i lavori in corso su ordinazione, il codice civile stabilisce che la valutazione deve essere fatta con il metodo della percentuale di completamento, consiste nel valutare tale voce ad una percentuale del prezzo di vendita finale, determinata dallo stato di avanzamento delle lavorazioni. Questa costituisce una rilevante eccezione rispetto alla regola del “cost or market” giustificata dal fatto che si tratta di prodotti per i quali già esiste un contratto di vendita che stabilisce chiaramente il valore di realizzo.

### **1.3 I postulati del bilancio secondo l'OIC**

“Tali principi si concretizzano in criteri tecnico-ragioneristici, elaborati ed aggiornati periodicamente, con la garanzia di un’ampia base di consenso, condivisione, diffusione ed applicazione omogenea; la loro elaborazione avviene, attualmente, ad opera dell’O.I.C.”<sup>10</sup>

l'organismo italiano di contabilità, riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n.116 avente tra le sue funzioni: emanare principi contabili ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile; fornire supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia normativa contabile; partecipare al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa. Il documento n.11 di tale istituto, dopo aver premesso che gli stessi principi servono ad integrare e interpretare la legge civile, si sofferma a descrivere diversi postulati del bilancio, alcuni dei quali replicano quanto già contenuto nel Codice Civile.

<sup>10</sup> ivi

- Prudenza: oltre a prevedere regole attuative di quanto previsto dalle legge in materia di prudenza, l'OIC individua anche altre fattispecie che rappresentano la declinazione pratica del postulato stesso. Ad esempio, gli utili derivanti dall'iscrizione di imposte anticipate ai sensi dell'OIC 25

“Imposte sul reddito” sono rilevati solo se ragionevolmente certi, mentre tale cautela non è prevista per le imposte differite. Altro esempio riguarda il trattamento in bilancio delle attività potenziali. In rispetto a tale principio il legislatore ha previsto il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio, “la vigente disciplina di bilancio fa riferimento ad un sistema fondato sul criterio generale del costo, seppur in presenza di disposizioni che, a seconda dei casi, sono volte: a) a rettificare il costo originariamente iscritto (si pensi alle svalutazioni per perdite durevoli di valore); b) a sostituire il costo sulla base di valori “probabili” che non sono “cristallizzati” in un prezzo negoziato (si pensi al minor valore di realizzazione desumibile dal mercato); c) a discostarsi dal criterio del costo in ragione dell'applicazione di criteri alternativi (si pensi alla valutazione delle partecipazioni “a patrimonio netto”).”<sup>11</sup>

tale scelta è giustificata dal fatto che: esprime il valore funzionale che l'azienda attribuisce al fattore medesimo, limita la discrezionalità dei redattori del bilancio vincolando le loro stime a un valore preciso, è di facile applicazione e agevolmente verificabile;

- Rilevanza: un'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. “Il principio di rilevanza chiude l'elenco dei “Principi generali di bilancio” snocciolati dall'omonimo art. 6, primo par., della Direttiva, che

---

<sup>11</sup> CORBELLA, S. (2004). Alcune riflessioni in merito alla deroga al principio di costanza dei criteri di valutazione. *Rivista dei dottori commercialisti*, (1).

includono, più propriamente, i principi di redazione del bilancio (continuità aziendale, prudenza, etc.). Detto principio, inserito alla lett. j), prevede testualmente che “non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla presente Direttiva quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti”<sup>12</sup> “nel nuovo art. 2423 c.c. il principio della irrilevanza di una data informazione viene utilizzato espressamente per legittimarne l’esclusione dal bilancio, a condizione che da tale omissione non derivi un’alterazione della rappresentazione veritiera e corretta. Il che, oltretutto, impone di valutare la rilevanza tenendo conto del complesso delle informazioni omesse”<sup>13</sup>

- Costanza nei criteri di valutazione: questo postulato permette di ottenere una omogenea misurazione dei risultati della società nel susseguirsi degli esercizi. Esso rende più agevole l’analisi dell’evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale della società da parte dei destinatari dei bilanci riducendo, al contempo, i margini di discrezionalità degli amministratori.
- Comparabilità: la comparabilità dipende generalmente dall’esistenza di fatti economici simili contabilizzati in bilancio con gli stessi criteri. Nell’ambito della stessa impresa la comparabilità dei bilanci a date diverse è possibile se sussistono le seguenti condizioni: la forma di presentazione è costante, i criteri di valutazione adottati devono essere mantenuti costanti, i mutamenti strutturali (acquisizioni, fusioni, scorpori ecc.) e gli eventi di natura eccezionale sono descritti nelle note al bilancio. L’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio” disciplina la declinazione pratica di tale previsione e, in

---

12 GARESIO, GIULIA. Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE: il progressivo allineamento delle disposizioni contabili racchiuse nel codice civile ai principi IAS/IFRS. *Orizzonti del diritto commerciale*, 2016, 4.1: 1-31.

13 QUATTROCCHIO, Luciano Matteo; OMEGNA, Bianca M. La rilevanza nelle valutazioni di bilancio. 2016.

particolare, gli effetti che si producono sul bilancio comparativo in conseguenza dei cambiamenti di principi contabili o correzione di errori rilevanti

- Rappresentazione sostanziale: a tale postulato generale si è conformata l'elaborazione dei principi contabili da parte dell'OIC. Pertanto, la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici.
- Competenza: il documento n.11 afferma che “i costi devono essere correlati ai ricavi d'esercizio”. Ciò significa che l'imputazione dei costi e dei ricavi deve avvenire congiuntamente per quei ricavi e quei costi legati tra loro da nessi funzionali, in termini di contributo ai processi operativi. I ricavi pertanto saranno considerati di competenza quando sono realizzati, cioè quando è maturato completamente nel periodo corrispondente e ha trovato nello stesso esercizio il suo correlativo costo. Stabiliti i ricavi di competenza, è necessario ora imputare i costi, ciò è possibile se è maturato completamente nel periodo corrispondente, ha dato nello stesso la sua utilità e ha trovato copertura nel suo correlativo ricavo. In attuazione di tale previsione, le regole dei singoli principi contabili definiscono il momento in cui la rilevazione nel conto economico dei fatti aziendali è conforme al principio della competenza.
- Prospettiva della continuità aziendale: nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

#### **1.4 I postulati del bilancio secondo lo IASB**

Accanto alle regole contenute nel codice civile e dei principi contabili dell'OIC, vi sono le regole contabili diffuse dallo IASB denominati IFRS introdotte dall'Unione Europea con il Regolamento UE n. 1606 del 19 luglio 2002 al rango di regole contabili obbligatorie, cui ha fatto seguito il Regolamento (CE) n. 1725/2003 e tutta una serie di altri regolamenti emanati per disciplinare l'applicazione concreta degli IAS/IFRS nell'ordinamento comunitario. Per quanto riguarda il campo applicativo delle regole IASB nel contesto nazionale, il Legislatore italiano ha preso posizione con l'art. 25 della legge 31 ottobre 2003, n.306 che stabilisce le linee guida per la delega al governo e il seguente D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 con il quale si esercita tale delega. Tali norme impongono l'adozione dei principi contabili internazionali alle società quotate, le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, alle banche e alle assicurazioni tanto nei bilanci consolidati che nei separati. Tuttavia le regole contenute nel codice civile e quindi negli OIC sono sempre più ispirate alle regole dello IASB, a seguito del progressivo recepimento di questi ultimi nelle direttive europee. I postulati del bilancio di esercizio secondo lo IASB sono contenuti nel *conceptual framework for financial reporting*, contiene la descrizione delle finalità del bilancio, i postulati che ne sovrintendono la definizione e una serie di definizioni dei concetti più importanti. Il documento afferma che l'obiettivo primario del bilancio è di fornire informazioni di tipo finanziario sull'azienda, in particolare la sua capacità di generare flussi di cassa e i tempi nei quali questi si manifesteranno, a investitori attuali o potenziali utili per supportare le decisioni di investimento. Dopo l'enunciazione delle finalità nel framework sono presentate le caratteristiche che il bilancio deve possedere, le principali sono costituite dalla rilevanza e dalla fedele rappresentazione. La rilevanza implica il concetto di significatività, intesa come capacità dell'informazione di influenzare le decisioni degli utenti del bilancio, carattere che assume laddove favorisca la previsione di futuri flussi o di confermare la correttezza delle valutazioni precedentemente compiute. La fedele rappresentazione si estrinseca nella completezza, intesa come la necessità di fornire tutte le informazioni

indispensabili per comprendere i valori presenti in bilancio, nella sua neutralità, e nel fatto che sia priva di errori. Il framework indica poi quali elementi accrescono l'utilità di informazioni rilevanti e rappresentate in modo fedele: comparabilità, verificabilità, implica che differenti utenti possano concordare sul fatto che un certo elemento presente in bilancio sia rappresentato in modo fedele, tempestività, cercare di rappresentare le informazioni in bilancio in tempo utile perché assumano utilità decisionale, comprensibilità, necessità di fornire le informazioni necessarie a rendere comprensibili i fenomeni descritti. E' opportuno a questo punto affrontare il tema dei criteri di valutazione, lo IASB ha emesso l'IFRS 13 dedicato interamente alla definizione di un parametro fondamentale, il fair value, impiegato nelle valutazioni di molti altri principi. L'IFRS 13 definisce il fair value come “prezzo che sarebbe ricevuto per vendere un'attività o pagato per trasferire una passività in una transazione ordinaria tra i partecipanti al mercato alla data di misurazione”. Per le attività si deve ipotizzare che i partecipanti al mercato siano in grado di ricavare la massima utilità sfruttandolo al meglio delle sue possibilità. Tale miglior tipo di utilizzo deve essere fattibile fisicamente, legalmente e finanziariamente. Si ipotizza comunque che l'attuale impiego del bene compiuto dall'azienda sia espressivo dell'highest and best use, finché non si dimostri che altri sarebbero in grado di utilizzarla al meglio. Per le passività e titoli di capitale emessi dall'azienda il fair value si fonda sul presupposto che detti elementi del passivo patrimoniale non siano estinti ma trasferiti, di conseguenza deve intendersi come quanto l'azienda deve pagare per trasferire ad altri l'adempimento imposto dall'obbligazione. Applicando tale principio ad uno strumento di capitale emesso dall'azienda deve intendersi nel senso di quanto pagherebbe un partecipante al mercato per acquisire diritti e responsabilità. Il fair value di una passività deve riflettere anche il rischio di inadempimento che dipende sia dal rischio di credito proprio dell'azienda sia altri fattori specifici. Tale rischio si assume rimanga inalterato anche se la passività viene trasferita a un terzo soggetto.

## CREDITI E DEBITI IN BILANCIO

### 2.1 Definizione dei crediti e collocazione in bilancio

“Con riguardo al momento classificatorio, circoscrivendo l’analisi allo stato patrimoniale, è noto che la vigente disciplina di bilancio fa ricorso ad un criterio di classificazione di tipo misto, fondato su più criteri differenti – il criterio “per destinazione”, il criterio “finanziario”, il criterio “per natura”, ecc. –, applicati alle differenti classi di valori attive e passive in base a logiche e priorità definite. Focalizzando l’attenzione sulle macro-classi “B) Immobilizzazioni” e “C) Attivo circolante”, la scelta di classificare i valori nell’uno o nell’altro aggregato deve essere effettuata, ai sensi dell’art. 2424 bis 1° comma, sulla base del criterio della destinazione. Tale criterio è riconducibile al carattere “durevole” o “non durevole” dell’utilizzo cui i beni sono destinati nell’ambito della combinazione economica d’impresa”<sup>14</sup>

La giurisprudenza e la dottrina unanimemente riconoscono, quale requisito assolutamente indispensabile per l’iscrizione in bilancio dei crediti, che gli stessi debbano essere “di sicura esistenza e non eventuali, né a insorgenza futura, né sottoposti a condizione sospensiva” in piena conformità con il principio di prudenza. Vi sono diverse classificazioni dei crediti. La prima si basa sull’origine del debito e consente di distinguere due tipologie i crediti di funzionamento, sono iscritti quando il processo produttivo dei beni è stato completato o la prestazione è stata effettuata e si è verificato il trasferimento dei rischi e dei benefici e crediti di finanziamento, sorgono in relazione a prestiti e finanziamenti concessi, ovvero in relazione alla gestione patrimoniale. Un’altra discriminante è la scadenza del credito che comporta la distinzione tra i crediti a breve termine, scadenza effettiva, cioè quella contrattualmente prevista si colloca entro l’esercizio successivo e i crediti con scadenza a medio-lungo termine, scadenza oltre i 12 mesi. Nella maggioranza dei casi per credito di funzionamento si tratta di un credito a

---

<sup>14</sup> CORBELLA, S. (2004). Alcune riflessioni in merito alla deroga al principio di costanza dei criteri di valutazione. *Rivista dei dottori commercialisti*, (1).

breve termine, mentre per i crediti di finanziamento possono trattarsi sia di crediti a breve sia a medio-lungo termine. Una terza modalità di ripartizione dei crediti riguarda la natura del debitore: crediti v/ clienti, crediti v/ consociate, crediti v/ soci, crediti v/ dipendenti, crediti v/ erario, crediti v/ altri. Partendo dai crediti v/ clienti è una voce che indica il valore dei prodotti finiti fatturati e quindi trasferiti di proprietà dall'azienda a terzi e da questi ancora non pagati. Tale conto viene utilizzato durante l'operazione di vendita che può essere scissa in due momenti: la liquidazione della vendita, cioè l'accertamento del credito mediante l'emissione delle fatture di vendita, durante tale fase il conto viene aperto in dare per poi essere chiuso nella sezione opposta al momento dell'incasso. Nel caso dei crediti v/ consociate si possono individuare tre distinte tipologie: crediti v/ società controllate, “Sono considerate società controllate:

1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.”

come spiegato dall'art 2359 del codice civile; nel medesimo articolo è illustrata anche la definizione di società collegate: “Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.”. Si tratta principalmente di crediti di finanziamento aventi come scopo quello di trasferire risorse finanziarie da una società all'altra, appartenenti entrambe allo stesso gruppo, a tassi di interesse sensibilmente inferiori rispetto al mercato. Tali tipologie di finanziamenti si giustificano nell'ambito di strategie di sviluppo che coinvolgono profondamente la gestione caratteristica, attraverso la ricerca di sinergie a livello orizzontale o verticale, ecc. In questi casi i finanziamenti a

titolo di credito sono strettamente legati a quelli a titolo di capitale, infatti può accadere che la società controllata incontri difficoltà nella restituzione del finanziamento, in tal caso la società partecipante potrebbe rinunciare alla restituzione del prestito riqualificando il proprio apporto finanziario come “versamento in conto capitale”.

Passando alla voce crediti v/ soci, essa accoglie i crediti che la società vanta nei confronti dei soci con riferimento ai conferimenti in denaro deliberati e sottoscritti in sede costitutiva da essi ma ancora non versati. Questa voce accoglie inoltre i versamenti ancora dovuti in caso di aumenti di capitale. L'iscrizione del credito avviene quindi all'atto della sottoscrizione del capitale sociale; in tale momento dovrà rilevarsi anche il versamento della quota obbligatoria del capitale versato in denaro e pari al 25% come da indicazioni del comma 4, articolo 2464 del cod. civ. Generalmente le imprese di grandi dimensioni, riconoscono al personale degli anticipi sulle spettanze già maturate. Può capitare infatti, che i dipendenti di un'azienda richiedano degli acconti al proprio datore di lavoro, che si recuperano poi mediante delle ritenute da operare in busta paga. Dal punto di vista del datore di lavoro, tali anticipi fanno sorgere dei crediti verso i dipendenti. Si parla in questo caso di anticipi in conto retribuzione, richiesta dai dipendenti per una parte della loro retribuzione anticipata, rispetto alla data prevista per ottenerla. Secondo la normale procedura, l'intera somma viene recuperata al momento del pagamento della prima retribuzione successiva a quella dell'anticipo. I crediti v/ erario raccolgono ogni genere di credito di cui sia titolare il contribuente nei confronti dell'erario dello Stato o di un ente pubblico con potestà tributaria-impositiva. Un credito di imposta può essere destinato a compensare i debiti, a diminuire le imposte dovute oppure, quando ammesso, se ne può richiedere il rimborso. Lo Stato centrale o le amministrazioni territoriali o locali spesso agevolano imprese e privati per investimenti, acquisti o altro tramite credito d'imposta. La voce crediti verso altri si ha due possibili situazioni: nel caso di crediti immobilizzati comprende crediti di finanziamento verso le imprese non consociate non aventi nessun legame di tipo patrimoniale; nel caso dei crediti iscritti nell'attivo circolante si tratta di una voce residuale nella quale vengono incluse tutte le attività a breve scaturenti da vari motivi (incasso dividendi,...). Spostando

ora l'attenzione sulla loro collocazione in bilancio, i crediti sono inclusi sia nell'attivo circolante che tra le immobilizzazioni ed entro ciascun gruppo è usata una classificazione per soggetto debitore. Il principio contabile OIC 15, fornisce specifici chiarimenti in materia di classificazione dei crediti. Lo scopo di tale standard è quello di “disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei crediti”. In particolare, tale principio dopo aver definito i crediti quali “diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide (o di beni/servizi aventi un valore equivalente) da clienti o da altri soggetti”, prevede che per stabilire se un credito sia classificabile fra le immobilizzazioni piuttosto che nell'attivo circolante, non è necessario guardare alla sua permanenza in bilancio, quanto piuttosto alla sua origine. Saranno quindi ricompresi tra le immobilizzazioni finanziarie i crediti derivanti da attività di natura finanziaria (a prescindere dalla loro durata ultrannuale), mentre tra l'attivo circolante i crediti derivanti dalla gestione ordinaria dell'azienda (a prescindere dalla loro durata infrannuale). L'articolo 2424 c.c.13 prevede l'obbligo, per i crediti compresi nelle attività finanziarie, di indicare separatamente quelli esigibili entro l'esercizio successivo, mentre per i crediti compresi nell'attivo circolante, di indicare quelli esigibili oltre l'esercizio successivo. I fondi accoglienti le svalutazioni dei crediti per inesigibilità presunta o effettiva o per resi, sconti e abbuoni, devono essere portati a rettifica delle corrispondenti voci dell'attivo. I crediti, specialmente di finanziamento, incidono positivamente anche sul reddito di esercizio poiché generano interessi attivi che vengono iscritti nel conto economico nella macro-classe c “proventi e oneri finanziari”. Le svalutazioni dei crediti riducono il reddito d'esercizio in quanto l'accantonamento al fondo svalutazione comporta un aumento dei costi dell'esercizio in particolare alla voce B10d “svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide”.

## **2.2 Definizione dei debiti e collocazione in bilancio**

Nella sezione opposta dello stato patrimoniale dei crediti, cioè le passività, nella macro-classe D troviamo i debiti. Come definito dall'OIC19 “i debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi valore equivalente, di solito a una data stabilita”. Come per i crediti anche i debiti nello stato patrimoniale vengono classificati in base alla natura del creditore, per cui avremmo: obbligazioni, obbligazioni convertibili, debiti v/ soci per finanziamenti, debiti v/ banche, debiti v/ altri finanziatori, acconti, debiti v/ fornitori, debiti rappresentati da titoli di credito, debiti verso imprese controllate, debiti verso imprese collegate, debiti verso controllanti, debiti tributari, debiti verso istituti previdenziali e altri debiti. La classificazione per scadenza, molto importante ai fini di ogni analisi finanziaria, non è direttamente presente, salvo poi poterla compiere avvalendosi della regola sancita dallo stesso art. 2424, secondo la quale per ciascuna voce di debito deve essere separatamente indicata la parte esigibile oltre la fine dell'esercizio successivo.

- Le obbligazioni e le obbligazioni convertibili rappresentano debiti della società verso coloro che hanno sottoscritto o acquistato successivamente le obbligazioni emesse. Il disaggio di emissione, le spese di emissione del prestito e i premi devono essere considerati alla stregua di oneri finanziari. I prestiti obbligazionari convertibili si caratterizzano per il fatto che incorporano il diritto per il possessore a convertire ad una certa data il titolo obbligazionario in azioni;
- la voce debiti verso soci per finanziamenti contiene l'importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società sotto qualsiasi forma. Si qualificano come tali avendo riguardo all'esistenza di un obbligo di restituzione, mentre non rappresentano discriminanti né l'eventuale non onerosità di tali prestiti, né il fatto che i loro conferimenti da parte dei singoli soci sia proporzionale alla quota di proprietà detenuta;

- nei debiti verso banche vanno inseriti tutti i conti riferiti alle forme tecniche di finanziamento bancario: mutui, anticipazioni, aperture di credito, salvo buon fine, ecc;
- la voce debiti verso altri finanziatori comprende i debiti per finanziamenti ricevuti da parte di soggetti non bancari e non soci, quali ad esempio società di factoring, enti pubblici, ecc;
- gli acconti raccolgono i debiti per anticipi ricevuti da clienti per forniture di beni e servizi non ancora effettuate;
- i debiti verso fornitori riguardano prevalentemente gli acquisti di beni e servizi che hanno trovato come contropartita un costo. Questi debiti devono essere iscritti portando a sottrazione le riduzioni di debito per sconti, abbuoni, premi e resi eventualmente concessi. Comprende anche le fatture da ricevere;
- i debiti rappresentati da titoli di credito, si tratta principalmente di cambiali commerciali, cambiali finanziarie e certificati di investimento. Hanno una peculiarità poiché questa voce sfugge alla regola generale della classificazione per natura. Il caso tipico è rappresentato dalle cambiali passive commerciali e cambiali finanziarie, ciascuna di esse avrà come beneficiario uno dei soggetti citati da altre voci (es. banche, fornitori, società controllate, ecc), gli importi iscritti in questa voce potrebbero trovare collocazione anche in altre voci. Si realizza così la situazione prevista dal penultimo comma dell'art 2424 nel quale si afferma che “se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diversa da quella nella quale è iscritto”;
- la voce debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti comprende sia debiti commerciali sia debiti di finanziamento contratti dalla società con delle medesime appartenenti allo stesso gruppo

- i debiti tributari raccolgono le passività per imposte certe e determinate, quali i debiti per imposte correnti dell'esercizio in corso e degli esercizi precedenti dovute in base alla dichiarazione dei redditi;
- i debiti verso istituti previdenziali racchiude i debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale derivanti da obblighi contributivi, previdenziali o assicurativi. Sono inclusi in questa voce anche gli importi dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti a carico dei dipendenti;
- la voce altri debiti è una categoria residuale in cui vengono raggruppati i debiti nei confronti di soggetti non appartenenti alle categorie precedenti. Le principali sono: debiti verso dipendenti, inclusivi anche delle ferie non godute, debiti verso soci per dividendi da distribuire; l'OIC 19 ritiene di inserire in questa voce anche i debiti verso amministratori e sindaci

Anche l'aspetto reddituale è influenzato dai debiti in quanto generano interessi passivi che dovranno essere inseriti nella macro-classe c.

## CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CREDITI E DEBITI

### 3.1 Il criterio del valore nominale

Il criterio di valutazione dei debiti antecedenti al Decreto Legislativo n°139 del 2015 attraverso il quale venne recepita la Direttiva comunitaria 34/2013 era il: "criterio del valore nominale", ossia al valore da rimborsare al creditore al momento della estinzione. Tale criterio prevede al momento della sottoscrizione di un finanziamento di rilevare tale importo al lordo di eventuali oneri e/o spese, tali costi verranno rilevati in una seconda scrittura. Successivamente nel corso dell'esercizio avverrà la contabilizzazione degli interessi nel caso in cui tale finanziamento sia provvisto di cedole; infine al termine dell'esercizio amministrativo vi sarà una eventuale rilevazione dei ratei ed il processo di ammortamento degli oneri attraverso il rinvio agli esercizi successivi della quota di costi non di competenza dell'esercizio.

Ponendo come esempio un mutuo di 50000 euro 5 anni, interessi 1/8-1/2 tasso 3%, oneri vari 1200

La prima scrittura si ha al momento in cui avviene l'accredito del mutuo

VF+	BANCA C/C	50000	
VF-	MUTUI PASSIVI		50000

Il criterio del valore nominale prevede che la rilevazione del debito avvenga al lordo di oneri dovuti all'accensione di tale mutuo.

Tali spese saranno contabilizzati in una seconda scrittura

VE-	ONERI PER CONTRAZIONE MUTUI	1200	
VF-	BANCA C/C		1200

Il conto "oneri per contrazione mutui" comprende tutte quelle spese di istruttoria che la banca sostiene per verificare se l'azienda è meritevole di ottenere tale finanziamento e che addebita a quest'ultima. Tale conto configura un onere pluriennale che dovrà essere distribuito per tutti gli anni di vita del debito.

Nel corso dell'esercizio può essere previsto il pagamento di interessi maturati sul mutuo

VE-	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1500	
VF-	BANCA C/C		1500

Infine, al termine dell'esercizio, è necessario effettuare le scritture di assestamento secondo il postulato della competenza economica sancito dall'art. 2423 bis del codice civile nel quale si afferma: "3) si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o pagamento". Il codice civile intende specificare solamente che l'attribuzione al conto economico prescinde dalla manifestazione monetaria che può essere anticipata o posticipata rispetto l'esercizio. Per cui un costo si considera di competenza se: è maturato completamente nel periodo corrispondente, se ha dato nello stesso la sua utilità oppure se ha trovato copertura con il correlativo ricavo.

Nel caso di liquidazione posticipata degli interessi passivi può porsi un problema di determinazione della competenza economica quando l'interesse matura in un arco di tempo che abbraccia due esercizi congiunti. Si tratta di imputare fra i costi dell'esercizio in chiusura la quota di interesse maturata fino alla data di fine esercizio e che sarà pagata nell'esercizio successivo alla scadenza prevista, si parla tecnicamente di operazioni di "rateo"

VE-	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	625	
VF-	RATEI PASSIVI		625

Generalmente per imputare la quota di costo all'esercizio in chiusura viene utilizzato il fattore temporale, cioè la quota di interesse da imputare va dalla data di inizio della cedola fino alla fine dell'esercizio

in questo caso:  $1/8-31/12=5$  mesi

ratei passivi =  $(50000 \times 3 \times 5) / 1200 = 625$

Un'altra operazione da compiere al termine dell'esercizio riguarda il conto “oneri per contrazione mutui” che trattandosi di un onere pluriennale necessita di essere capitalizzato, ciò viene realizzato attraverso le scritture di storno che hanno lo scopo di rinviare all'esercizio successivo costi e ricavi già rilevati in contabilità ed oggettivamente misurati, che per il loro intero valore o solo per una quota sono considerati non di competenza dell'esercizio in chiusura.

In questo caso le scritture di storno utilizzate è “l'ammortamento”. I beni pluriennali si caratterizzano perché cedono la loro utilità in maniera graduale per più anni, il loro costo deve essere quindi ripartito tra gli stessi attraverso il processo di ammortamento. La quota di ammortamento può essere definita come il valore di deprezzamento che i fattori pluriennali subiscono. Da un punto di vista contabile l'ammortamento è un processo di ripartizione del valore di una immobilizzazione tra gli esercizi in cui si esplica la sua vita utile.

In questo caso: durata del finanziamento 5 anni= 60 mesi

durata del finanziamento di competenza =  $1/8-31/12= 5$  mesi

durata del finanziamento rimanente = 60 mesi – 5 mesi= 55 mesi

quota ammortamento=  $1200 \times 55/60=1100$

VE-	ONERI PER CONTRAZIONE MUTUI DA AMMORTIZZARE	1100	
VE+	ONERI PER CONTRAZIONE MUTUI CAPITALIZZATI		1100

Per quanto riguarda la posizione delle voci in bilancio possiamo trovare nello Stato Patrimoniale nelle attività sia gli oneri per contrazione mutui tra le immobilizzazioni immateriali sia i risconti attivi, mentre nelle passività abbiamo i mutui passivi, con indicazione dell'eventuale quota che dovrà essere rimborsata nel breve periodo, tra i debiti ed anche i ratei passivi. Nel Conto Economico possiamo trovare nella voce C proventi e oneri finanziari gli interessi passivi su mutui.

Differente è il criterio di valutazione adottato per i crediti poiché in questo caso il codice civile all'articolo 2426 specifica che:”i crediti devo essere iscritti secondo il valore

presumibile di realizzazione”. Quest'ultimo è direttamente collegato al postulato della prudenza amministrativa enunciata al n.1 dell'art 2423:”la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza...”, per cui tutte le volte che in bilancio si tratta di presentare delle stime, di formulare delle ipotesi di valutazione si deve sempre scegliere quella più prudente. Operativamente questo postulato si concreta nella regola valutativa asimmetrica di imputare al conto del reddito solo i ricavi realizzati mentre i costi saranno da attribuire all'esercizio anche se non sono stati effettivamente sostenuti ma solo stimati, come rischio di perdite future conseguente da operazioni che nell'esercizio stesso hanno le loro radici. Ciò significa che in sede di redazione del bilancio si devono valutare i rischi di inesigibilità relativi ai crediti già contabilizzati. L'azienda deve stanziare un fondo svalutazione crediti, da portare a diretta rettifica dei crediti a cui si riferisce, ogni volta che siano presenti tali indicatori forniti dall'OIC:

- notevoli difficoltà finanziarie del debitore
- violazioni del contratto come ad esempio mancato pagamento di interessi e/o capitale
- concessioni non previste contrattualmente, effettuate al debitore in difficoltà finanziaria
- probabilità che il debitore fallisca o attivi procedure di ristrutturazione finanziaria
- dati osservabili che evidenzino condizioni economiche sfavorevoli nel settore di appartenenza del debitore

La verifica della presenza di questi indicatori può essere effettuata sia a livello generale, quindi prendendo in considerazione l'ammontare complessivo dei crediti, sia a livello più specifico, analizzando quindi un singolo credito alla volta. Generalmente la verifica a livello di portafoglio crediti avviene per quelli meno significativi e quella specifica per i crediti più significativi.

L'accantonamento a tali fondi deve avvenire negli esercizi in cui la perdita è prevedibile, anche se verificabile solo in esercizi futuri. Il fondo verrà utilizzato nel momento in cui la perdita sia da ritenersi definitiva e ridotto se si stimano perdite inferiori.

Tale operazione di svalutazione avviene alla fine dell'esercizio attraverso la creazione dell'apposito fondo

VE-	SVALUTAZIONE CREDITI	X	
VF-	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		X

Il rischio di insolvenza può manifestarsi realmente, la forma di copertura precostituita (fondo svalutazione crediti) può essere utilizzata parzialmente o integralmente, a seconda che la perdita su crediti sia inferiore o uguale o maggiore dell'entità del fondo.

VF+	BANCA C/C	4000	
VF+	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1000	
VF-	CREDITI V/ CLIENTI		5000

E' opportuno tuttavia distinguere le perdite su crediti relativi a ricavi delle vendite conseguite e contabilizzate negli esercizi precedenti e le perdite relative a ricavi delle vendite conseguite e contabilizzate nell'esercizio in corso. Nel primo caso se il fondo non è capiente si è di fronte a costi di natura straordinaria rispetto alla gestione presente.

VE-	PERDITE SU CREDITI ESERCIZI PRECEDENTI	1500	
VF+	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	5000	
VF-	CREDITI V/ CLIENTI		6500

Nel caso invece di perdite conseguite e contabilizzate nell'esercizio se il fondo non è capiente si è di fronte costi di natura ordinaria.

VE-	PERDITE SU CREDITI	1500	
VF-	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	5000	
VF+	CREDITI V/ CLIENTI		6500

### 3.2 Il criterio del costo ammortizzato

Il D.Lgs. n. 139 del 18.8.2015, attuativo della Direttiva 2013/34/UE ha introdotto nel nostro ordinamento il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli immobilizzati. La nuova versione dell'art. 2426 n. 8 del codice civile recita infatti: "i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo". "Si tratta di una nuova modalità di valutazione di debiti e crediti che si declina in due obiettivi: da una parte tradurre i costi sostenuti per ottenere finanziamenti in interessi passivi veri e propri e dall'altra contabilizzare i debiti che sono stati ottenuti a condizioni non allineate con quelle del mercato, come se l'operazione fosse stata eseguita a tassi di mercato, rendendo evidente, anche dal punto di vista contabile, il provento conseguito, il tutto a vantaggio dei lettori del bilancio."<sup>15</sup>

"la disposizione relativa al costo ammortizzato, contribuirà ad una ulteriore pulizia delle poste di bilancio, depurando sia i ratei e risconti che gli oneri pluriennali da elementi finanziari. Gli effetti attesi riguarderanno in particolare crediti e debiti finanziari. Tale nuova previsione, infatti, difficilmente avrà un impatto rilevante sui crediti e debiti commerciali, considerato che le bozze dei nuovi principi OIC 15 e OIC 19 prevedono la non obbligatorietà dell'applicazione, sia del costo ammortizzato che dell'attualizzazione, per le poste aventi scadenza inferiore ai 12 mesi e, in ogni caso, qualora i loro effetti siano irrilevanti in virtù dell'applicazione del principio di materialità. Rilevante effetto ci si aspetta, invece, sui debiti finanziari, per i quali spariranno le voci di costi finanziari capitalizzati per essere portate a diretto scomputo del debito, e poi, successivamente, imputati a Conto Economico con speculare incremento della posta debitoria".<sup>16</sup>

Questa nuova modalità di valutazione si applica a crediti e debiti di natura finanziaria estinguibili sul medio o sul lungo periodo nei quali il tasso di interesse effettivo differisce sul tasso di interesse nominale e, dunque quando intervengono spese di istruttoria, costi

<sup>15</sup> Il Sole 24 Ore. Costo ammortizzato, 26 marzo 2018

<sup>16</sup> Menicacci, Luca. "Nuovo bilancio d'esercizio ed analisi esterna: prime riflessioni sull'impatto del D. Lgs. N. 139/2015." (2016).

per consulenze, commissioni bancarie, ecc. Con tale criterio i crediti/debiti sono inizialmente contabilizzati all'importo effettivamente erogato, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore finale sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato. Tali differenze saranno ammortizzate lungo la durata del credito/debito fino ad arrivare al valore nominale alla data di rimborso. “se inizialmente l'attività o la passività finanziaria sono stati acquisiti/sostenuti ad un valore diverso dal valore di rimborso, l'applicazione del tasso di interesse effettivo al valore contabile porta a determinare un ammontare di proventi/oneri finanziari effettivi diversi da quelli nominali rilevati all'atto dell'incasso/pagamento degli interessi periodici”. Conseguentemente, pertanto, si rende “necessario aggiungere/togliere proventi/oneri finanziari, in modo tale da iscrivere in conto economico gli interessi effettivi”: “l'aggiustamento in conto economico trova contropartita nell'adeguamento del valore dell'attività/passività finanziaria iscritto nello stato patrimoniale”.<sup>17</sup>

Ponendo come esempio un mutuo quadriennale di 80000 euro, commissioni iniziali 1600, tasso interesse 5%, rimborso a scadenza.

La prima rilevazione si ha in corrispondenza dell'ottenimento della somma mutuata

VF+	BANCA C/C	95000	
VF-	MUTUI PASSIVI		95000

Quando un credito/debito deve essere iscritto per la prima volta in bilancio, il valore di iscrizione non è dato dal semplice valore nominale, ma sarà necessario apportare delle aggiunte o diminuzioni; se si tratta di un credito l'OIC 15 specifica che il valore di iscrizione iniziale è dato dal valore nominale “al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed inclusivo di eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che generato il credito”, nel caso di un debito al suo valore nominale andranno detratti tutti i costi di transazione e tutti i premi, gli abbuoni e gli sconti derivati direttamente dalla

<sup>17</sup> GARESIO, GIULIA. Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE: il progressivo allineamento delle disposizioni contabili racchiuse nel codice civile ai principi IAS/IFRS. *Orizzonti del diritto commerciale*, 2016, 4.1: 1-31.

transazione. “La prima componente del valore iniziale del credito o debito sarà costituita dal suo valore nominale al netto di qualsiasi importo, riconosciuto tra le parti del contratto, che ne incrementi o riduca l’importo.”<sup>18</sup>

Per tutte le voci che comportano una differenza tra valore iniziale e valore nominale alla scadenza, dovranno essere utilizzate per il calcolo del costo ammortizzato così da poterle ripartire lungo tutta la durata del debito/credito. “L’area C) Proventi e oneri finanziari del conto economico è sicuramente quella maggiormente destinata ad accogliere le quote di ripartizione della differenza sussistente tra il valore di rilevazione iniziale e quello a scadenza di crediti e debiti.”<sup>19</sup>

Una volta determinato il valore di iscrizione iniziale bisogna calcolare il tasso di interesse effettivo, “ossia del tasso che eguaglia esattamente il valore attuale dei flussi di pagamento futuri al valore di prima iscrizione del debito “.<sup>20</sup>

Quando ci si trova in presenza di un credito o un debito nel quale il fattore temporale è rilevante, gli OIC 15 e 19 prescrivono che per iscrivere l’attività o passività in bilancio è necessario attualizzarla e rilevare gli interessi in base al tasso effettivo dell’operazione, non quello nominale. “Il processo di attualizzazione, infatti, permette di equiparare valori riferibili a tempi diversi, rendendo economicamente omogenei ed aumentando l’intelligibilità dei valori iscritti in bilancio”<sup>21</sup>

Questo comporta anche un confronto tra il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali e il tasso di interesse di mercato. “tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali: è il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati

---

18 FACCHIN L., Il costo ammortizzato nella valutazione di crediti e debiti, in “<http://www.strumentifinanziariefiscali.it>”, 2017, n.29

19 Marisa, A., Gianfranco, C., Vanina, D., Devalle, A., Andrea, F., Manuela, L.,... & Ugo, S.(2018). La “nuova informativa di bilancio. Profili teorici e criticità applicative dopo il D.Lgs.139/2015 e i nuovi prin principi OIC

20 Baldissera, Annalisa. "Profili critici relativi al criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti di finanziamento." *Economia Aziendale Online*- 9.3 (2018): 291-318.

21 Marisa, A., Gianfranco, C., Vanina, D., DEVALLE, A., Andrea, F., Manuela, L., ... & Ugo, S. (2018). La “nuova informativa di bilancio. Profili teorici e criticità applicative dopo il D. Lgs. 139/2015 e i nuovi principi OIC in “<https://www.francoangeli.it/>”

tra le parti e previsti dal contratto (es.: commissioni, pagamenti anticipati e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del debito), ma non considera i costi di transazione (OIC19, par.10). Tale tasso può essere approssimato dal tasso di interesse nominale in tutti i casi in cui le commissioni contrattuali tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significativi (OIC19, par.50); tasso di interesse di mercato: è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame (OIC19, par. 49).”<sup>22</sup>

La considerazione del fattore temporale inciderà soprattutto in due casi: quando la società effettuerà prestiti senza interessi o a tassi di interesse fuori mercato, quando la società effettuerà vendite con dilazione significativa inclusivi di interessi impliciti. Qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, quest'ultimo deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito. “La definizione di “tasso di mercato” è altrettanto necessaria per individuare le fattispecie che portano all’attualizzazione: in primo luogo, operazioni condotte con soggetti che, per il tipo di rapporto che hanno con la società, possono accettare di sottoscrivere un’operazione a condizioni non di mercato. Si pensi, ad esempio, ai finanziamenti effettuati dai soci, senza previsione di un interesse. Oppure ancora ai finanziamenti erogati dalla società controllante alle proprie società controllate, anche in questo caso, senza la previsione di interessi.”<sup>23</sup>

“una significativa differenza tra il tasso contrattuale (assente) e il tasso di mercato comporta una iscrizione iniziale del credito (e del ricavo) al valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito (ad esempio con la funzione VAN di Excel) e la differenza è rilevata (al tasso effettivo) a conto economico come provento finanziario lungo la durata del contratto.”<sup>24</sup>

---

22 ibidem

23 ivi

24 Gavelli G. e Giommoni F., Per crediti e debiti il test del costo ammortizzato, in Il Sole 24 Ore del 23 gennaio 2017

Se, invece ci si trova in una situazione dove la differenza tra il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali e il tasso di mercato non è significativa, il tasso di interesse da utilizzare per l'attualizzazione sarà quello desumibile dalle condizioni contrattuali a meno che non si presuma che gli effetti dell'applicazione di quest'ultimo tasso di interesse siano irrilevanti in quanto il credito o il debito abbiano una scadenza inferiore ai dodici mesi. In quest'ultimo caso si può decidere di non applicare la valutazione al costo ammortizzato per irrilevanza degli effetti.

“Per i debiti infruttiferi, o remunerati a tassi non correnti, l'attualizzazione a tassi di mercato, produrrà effetti considerevoli, e contribuirà ad una miglior rappresentazione dell'onerosità dei finanziamenti, specie quelli infra gruppo. Nel quadro delineato è interessante notare la maggiore comparabilità dell'indicatore di Posizione Finanziaria Netta delle imprese non IFRS Adopter rispetto alle società quotate, che, in base ai principi contabili internazionali, già applicano il principio del costo ammortizzato. Speculari considerazioni possono essere svolte con riferimento ai crediti finanziari, particolarmente rilevanti per le holding, ove tali crediti sono solitamente, rappresentati da finanziamenti alle società del gruppo.”<sup>25</sup>

Terminato il processo di attualizzazione il passo successivo sarà quello di determinare il tasso di interesse effettivo, il TIR. “Il tasso di interesse effettivo calcolato al momento della rilevazione e misurazione iniziale è l'elemento essenziale della valutazione a costo ammortizzato. Con esso, infatti, vengono determinati i proventi o gli oneri finanziari relativi al credito o al debito ed il valore contabile di questi ultimi.”<sup>26</sup>

---

25 MENICACCI, Luca. Nuovo bilancio d'esercizio ed analisi esterna: prime riflessioni sull'impatto del D. Lgs. N. 139/2015. 2016.

26 FACCHIN L., Il costo ammortizzato nella valutazione di crediti e debiti, in “<http://www.strumenti-finanziarie-fiscali.it>”, 2017, n.29

Esso si calcola risolvendo l'equazione con incognita  $i$  il cui risultato dia  $van=0$

$$\sum_{t=0}^N \frac{FCO_t}{(1 + TIR)^t} = 0$$

dove:

t: scadenze temporali

Cft: flusso finanziario al tempo t

“Il tasso effettivo così determinato si differenzia rispetto al tasso di interesse nominale, inteso come il tasso di interesse da contratto che, applicato al valore nominale del debito (o del credito) consente di determinare in flussi finanziari costituiti da interessi passivi (o interessi attivi) nominali lungo la durata del debito (o del credito) (OIC19, par. 9). Il tasso nominale non tiene infatti conto dei costi iniziali. Il tasso di interesse effettivo non corrisponde al tasso annuo effettivo globale (TAEG) o al tasso effettivo globale (TEG) in quanto essi comprendono, ad esempio, anche i costi relativi alle commissioni di incasso delle rate (se previste) durante la vita del finanziamento che non sono costi iniziali.”<sup>27</sup>

ANNO	INT. NOMINALE	INT. REALE	COSTO AMMORTIZZATO	DEBITO
0				78400
1	3920	4366,88	446,88	78846,88
2	3920	4391,77	471,77	79318,65
3	3920	4418,05	498,05	79816,7
4	3920	4445,79	525,79	80000

Attraverso l'utilizzo di questa tabella è possibile notare come le commissioni, inizialmente sottratte, vengano aggiunte di anno in anno al debito, fino ad arrivare al suo valore nominale.

<sup>27</sup> Marisa, A., Gianfranco, C., Vanina, D., DEVALLE, A., Andrea, F., Manuela, L., ... & Ugo, S. (2018). La “nuova informativa di bilancio. Profili teorici e criticità applicative dopo il D. Lgs. 139/2015 e i nuovi principi OIC in “<https://www.francoangeli.it/>”

Alla fine dell'anno amministrativo, a bilancio i crediti e debiti esistenti, che utilizzeranno una valutazione a costo ammortizzato dovranno presentare un valore pari ai flussi di cassa futuri scontati al tasso interno di rendimento.

I nuovi principi contabili prevedono un procedimento composto da 3 passaggi per l'aggiornamento del valore da iscrivere a bilancio:

1. calcolare il totale degli interessi con il criterio del tasso interno di rendimento sul valore del credito o debito all'inizio dell'esercizio
2. sommare all'ammontare degli interessi ottenuti il valore contabile precedentemente rilevato e contabilizzato
3. dedurre gli eventuali incassi o pagamenti di interessi e capitale intervenuti nel periodo
4. [Solo per i crediti] sottrarre, se presenti, le perdite su crediti e le svalutazioni calcolate tenendo conto del valore presumibile di realizzo.

Nel nostro caso:

una parte degli interessi andrà a sommarsi al debito

VE-	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	446,88	
VF-	MUTUI PASSIVI		446,88

Mentre la restante parte sarà la quota di interessi da pagare al debitore

VE-	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3920	
VF-	BANCAC/C		3920

Può verificarsi il caso in cui vi sia una rivisitazione della stima sui flussi finanziari futuri; se questo accade si dovrà ricalcolare il valore da contabilizzare utilizzando sempre lo stesso tasso di interesse effettivo calcolato al momento della rilevazione iniziale ma, questa volta, i flussi finanziari futuri previsti saranno differenti e quindi il risultato dell'operazione genererà un diverso valore contabile rispetto al precedente. Le differenze sorte saranno attribuite a conto economico tra gli oneri o i proventi finanziari.

Nel caso dei crediti vi è un'ulteriore problematica, la perdita di valore. Il procedimento è simile a quello analizzato per i crediti valutati al valore di presumibile realizzo; tuttavia vi

sono delle particolarità nel caso di svalutazioni di crediti valutati al costo ammortizzato. La svalutazione di un qualsiasi credito genera una differenza tra il valore contabile e i flussi finanziari futuri calcolati in precedenza. Si dovrà quindi procedere ad un aggiornamento del valore contabile del credito attualizzando i flussi di cassa futuri ridotti degli importi che si prevede di non incassare con il tasso di interesse effettivo calcolato nella rilevazione iniziale del credito. Qualora negli esercizi successivi la svalutazione vengano meno gli indicatori che l'hanno generata, bisognerà ripristinare il valore del credito riadattandolo ai nuovi flussi di cassa futuri. Il ripristino del valore del credito però non può determinare un valore contabile maggiore di quello che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai esistita.

Il cambio radicale della trattazione dei crediti e dei debiti ha portato ad una conseguente modifica delle informazioni che devono essere riportate nella nota integrativa. In primo luogo la modifica dell'art. 2423 comma 4 enuncia che se la società decide di non applicare il criterio del costo ammortizzato o di non attualizzare il credito o debito deve, in nota integrativa, illustrare e spiegare le politiche applicate. L'art. 2424 comma 2 cc. prescrive poi che "se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la appartenenza a voci diverse da quella nella quale è iscritto". Per i crediti, secondo quanto previsto dall'art. 2427 comma 1 cc. viene stabilito che - 12 - sono da indicare in nota integrativa tutti i criteri utilizzati per valutare e rettificare le singole voci, vanno indicati anche tutti i procedimenti utilizzati per calcolare eventuali svalutazioni. L'OIC 15 aggiunge inoltre che, se la società, per scelta o perché obbligata, decide di applicare il costo ammortizzato su tutti i crediti e debiti in bilancio dovrà, per ogni singolo strumento finanziario, indicare tutti i dati utilizzati per il calcolo e i procedimenti utilizzati che hanno portato all'iscrizione dell'importo in bilancio.

### **3.3 Le principali differenze tra i due criteri di valutazione**

Tra il criterio di valutazione del valore nominale e quello del costo ammortizzato vi sono alcune importanti differenze.

Prendendo come esempio un finanziamento bancario per la durata di 5 anni del valore nominale di 100.000 euro, al tasso annuo di interesse del 5%. Gli interessi devono essere corrisposti al 31 dicembre di ogni esercizio e il prestito deve essere rimborsato in un'unica soluzione alla scadenza. La società ha corrisposto alla banca spese di istruttoria e commissioni per 5.000 euro.

Criterio di valutazione del valore nominale:

ANNO	VALORE DEL DEBITO AL 31/12	INTERESSI PASSIVI TASSO NOM. 5%	AMM.TO DEL COSTO INIZIALE	COSTI INZIALI CAPITALIZZATI AL 31/12
2016	100000	5000	1000	4000
2017	100000	5000	1000	3000
2018	100000	5000	1000	2000
2019	100000	5000	1000	1000
2020	100000	5000	1000	0
TOTALE		25000	5000	

Criterio di valutazione del costo ammortizzato:

ANNO	VALORE DEL DEBITO ALL'1/1	INTERESSI PASSIVI TIR=6,193%	INTERESSI PASSIVI TASSO NOM. 5%	DIFFERENZA TASSO REALE-TASSO NOMINALE	VALORE DEBITO AL 31/12
2016	95000	5883,35	5000	883,35	95883,35
2017	95883,35	5938,06	5000	938,06	96821,41
2018	96821,41	5996,15	5000	996,15	97817,56
2019	97817,56	6057,84	5000	1057,84	98875,4
2020	98875,4	6124,6	5000	1124,6	100000
TOTALE		30000	2500		

Attraverso l'utilizzo di queste tabelle si può notare come una prima differenza tra i due criteri di valutazione sia presente al momento della rilevazione del debito poiché, da un lato, il prestito viene iscritto al valore nominale e mantiene tale valore per tutta la durata

del finanziamento, al contrario del criterio del costo ammortizzato nel quale il debito aumenta di anno in anno fino ad arrivare al valore nominale, tale fatto porta a una prima problematica “Un secondo profilo di criticità attiene all’instabilità dei valori del debito residuo, il quale, pur mantenendosi immutato, nel valesente, sino all’estinzione, invece si modifica di continuo (...) la volatilità è provocata, piuttosto che accertata, dal metodo, il quale, a parità di esborso monetario totale, riformula la ripartizione tra quota capitale e quota interessi dei flussi numerari associati al debito.”<sup>28</sup>

Una seconda differenza consiste nel fatto che il conto “oneri per contrazione mutui” nel primo caso viene rilevato contemporaneamente con il debito a cui si riferisce; tali oneri successivamente dovranno essere capitalizzati e ammortizzati lungo tutta la durata del finanziamento. Dall'altro lato l’introduzione del criterio del costo ammortizzato ha comportato l’eliminazione dagli schemi di stato patrimoniale del disaggio di emissione, in quanto il valore iniziale di iscrizione dei debiti ne deve comprendere l’effetto. Tale costo andrà ad aggiungersi di anno in anno al valore del debito fino a raggiungere il valore di rimborso. “In questo senso, si può concludere che la rappresentazione contabile conseguente all’uso del criterio del costo ammortizzato modifica la natura sostanziale del disaggio di emissione, trasformandolo da valore reddituale, avente carattere di costo sospeso a utilità pluriennale, in classe patrimoniale rettificativa, avente funzione di riduzione del valore originario del debito”.<sup>29</sup>

Una terza differenza riguarda il tasso di interesse utilizzato: nel primo caso viene usato il tasso nominale, nel secondo il tasso di interesse effettivo cioè il tasso interno di rendimento che rende uguale il valore attuale dei flussi di cassa in uscita futuri al valore iniziale di iscrizione in bilancio del debito. Un'ultima differenza si ha alla fine dell'anno, durante le scritture di assestamento; in questo caso secondo il criterio del valore nominale è necessario procedere all'ammortamento di tutti gli oneri accessori al debito in modo tale che tali costi vengano differiti e ripartiti, per competenza, per tutta la durata del

---

<sup>28</sup> Baldissera, Annalisa. "Profili critici relativi al criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti di finanziamento." *Economia Aziendale Online*- 9.3 (2018): 291-318.

<sup>29</sup> *ivi*

finanziamento; utilizzando invece il criterio del costo ammortizzato bisogna imputare al prestito la quota di oneri di competenza di periodo determinati attraverso il tasso interno di rendimento.

## CONCLUSIONI

### 4.1 Criticità del costo ammortizzato e possibili soluzioni

Il presente testo aveva come scopo principale quello di analizzare il trattamento contabile dei debiti e dei crediti in bilancio con l'utilizzo del costo ammortizzato. Il primo criterio osservato è il valore nominale per i debiti e il valore di presunto realizzo per i crediti, in vigore prima della riforma per arrivare al criterio del costo ammortizzato introdotto con il d.lgs. n.139 del 18/8/2015 per terminare con lo studio delle principali differenze tra le due differenti tipologie di valutazione. Per quanto riguarda il primo criterio gli unici passaggi particolari analizzati al quale è necessario porre particolare attenzione riguarda la ripartizione degli oneri pluriennali per tutta la durata del credito attraverso il processo di ammortamento e l'imputazione della quota di interessi nell'esercizio di competenza nel caso il periodo di maturazione di quest'ultimi si trovi a cavallo tra due esercizi. Nel caso del criterio del costo ammortizzato, l'analisi ha evidenziato che l'iscrizione iniziale del valore dello strumento finanziario è un passaggio fondamentale ed essenziale per tutte le successive rilevazioni; il Tasso di Interesse Effettivo o il Tasso di Attualizzazione, infatti, una volta calcolati in fase di rilevazione iniziale non possono essere più modificati, fatta eccezione per alcuni casi particolari. Va anche sottolineato che, a livello generale, ammortizzare tutti i costi di transazione e gli oneri e proventi legati al debito o credito lungo la durata dello stesso genera una visione più corretta e chiara della situazione patrimoniale dell'impresa.

Il passaggio dal criterio di valutazione del valore nominale al costo ammortizzato comporta diversi effetti, sotto il profilo reddituale “nel caso del costo ammortizzato, così come in molte altre fattispecie regolate dai Principi Contabili Internazionali, si verifichi il rovesciamento della relazione che tipicamente intercorre tra reddito e patrimonio, secondo le concezioni dominanti nella cultura contabile nazionale: in luogo del reddito che, calcolato secondo competenza economica (Mella, 1988) e sulla base di valori storici, risulta determinante della misura del patrimonio, si valorizza il debito secondo criteri

finanziari, ossia in funzione del valore attuale dei flussi di cassa a esso associati, e, per derivazione, si determina la misura del reddito e delle sue variazioni.”<sup>30</sup>.

Rimanendo in tale ambito della realtà aziendale si sottolinea la scomparsa dell'ammortamento dell'onere pluriennale e al contemporaneo aumento degli interessi dovuto alla differenza tra tasso di interesse effettivo e tasso di interesse nominale. Spostando l'attenzione sull'aspetto finanziario si può osservare che mentre nel criterio del valore nominale l'entità del debito rimane costante per tutta la sua durata, nel caso di rimborso unico alla scadenza, nel criterio del costo ammortizzato il debito aumenta di anno in anno ad una velocità scandita dal tasso interno di rendimento fino ad arrivare al valore di rimborso alla scadenza. In questo caso si nota la presenza di aspetti negativi, dovuti al cambiamento dei criteri di valutazione, riguardanti la maggiore difficoltà nel ricavare il cash flow dell'impresa, ma anche di aspetti positivi, come la possibilità di analizzare un investimento e di effettuare delle scelte su tali analisi, come “Il vantaggio informativo riveniente dall'utilizzo del criterio del costo ammortizzato deve quindi venire apprezzato in relazione alle due differenti logiche investigative di cui sopra: secondo quelle finanziarie, proprie del Financial Reporting, il criterio risulta funzionale alla ricostruzione dei futuri net cash inflows, utili a quantificare la convenienza dell'investimento; rispetto agli orientamenti della dottrina italiana, e specialmente agli studi di vocazione classica (Tessitore, 2009, p. 66), non può che ritenersi inadatto, soprattutto laddove dallo stato patrimoniale si voglia risalire anche alle dinamiche monetarie dell'impresa e ai flussi di cassa prospettici (Mella e Navaroni, 2015), per apprezzarne gli andamenti e gli equilibri di breve e di lungo periodo e per verificare la sussistenza di adeguate prospettive di durabilità.”<sup>31</sup>

La sfera patrimoniale si caratterizza per la scomparsa degli oneri pluriennali accessori a tale debito, ciò consente di ottenere una struttura della società meno rigida alla vista di un soggetto esterno all'azienda. Tale evento comporta inoltre una maggiore capacità informativa del bilancio rispetto ai soggetti esterni: ”Il criterio in esame costituisce invece

---

30 *ivi*

31 *ibidem*

un indubbio avanzamento della capacità informativa del bilancio rispetto a tutte le altre ipotesi, e specialmente rispetto a quelle in cui era previsto (ante-riforma) che gli oneri di transazione connessi all'ottenimento dei finanziamenti dovessero venire iscritti tra i costi pluriennali, per poi transitare pro-quota a conto economico, insieme agli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, con evidente forzatura della loro causa finanziaria.”<sup>32</sup>

Il criterio del costo ammortizzato comporta, oltre alle problematiche analizzate precedentemente, anche la criticità di sostituire i valori nel bilancio passando dai dati documentati del valore nominale attraverso contratti, cedole, ecc. a elementi caratterizzati da una minore correlazione con i documenti contabili, “è evidente che, qualsivoglia eccezione si ponga, nell'ordinamento nazionale, al principio giuridico e contabile dell'identità debito-obbligazione-valore di estinzione non può che produrre il risultato di sostituire valori monetari significativi, non tanto o non solo perché certi e oggettivi, ma soprattutto perché legittimamente aspettabili dai creditori e legalmente obbligatori per il debitore, con valori che, pur non essendo stimati, nel senso canonico del termine (Onida, 1970; Argenziano, 2003), sono per lo meno teorici, e, in quanto tali, perdono elementi significativi di connessione con la realtà e con la vincolatività dei negozi sottostanti. E questo perché un debito valutato con il criterio del costo ammortizzato non rappresenta più il valore del debito residuo alla data di bilancio, bensì una base teorica per il calcolo del tasso di interesse effettivo.”<sup>33</sup>

In conclusione, si può affermare che il criterio del costo ammortizzato è stato introdotto nell'ordinamento italiano con lo scopo di avvicinarlo all'ordinamento comunitario, tuttavia “il criterio del costo ammortizzato non pare in grado di apportare utilità aggiuntive” poiché “le criticità scaturenti dall'introduzione in Italia del criterio del costo ammortizzato risiedono principalmente nel difetto di coerenza che esso mostra rispetto alla logica, non finanziaria, cui è ispirata la gran parte degli altri criteri di valutazione.”<sup>34</sup>

---

32 *ivi*

33 *ibidem*

34 *ibidem*

per cui si rende necessaria una revisione dei principi contabili italiani con la finalità di rendere coerente il costo ammortizzato con gli altri criteri di valutazione e con gli obiettivi che persegue il bilancio come affermato da: "Il passaggio a una funzione rinnovata del bilancio deve quindi realizzarsi non già per singoli casi, replicando l'approccio -appunto casistico e disapprovato- dei Principi Contabili Internazionali, ma attraverso la definizione di un nuovo quadro concettuale e soprattutto giuridico, che, pur mantenendosi nell'alveo dei sistemi civil law, ridefinisca i principi e i presupposti dei rendiconti di esercizio, per rendere con essi congruente la progressiva "finanziarizzazione" dei criteri di valutazione, nella misura in cui essa sia imposta dalla normativa comunitaria oppure volontariamente perseguita (come nel caso in argomento) dal diritto interno."<sup>35</sup>

---

35 ivi

## BIBLIOGRAFIA

Baldissera, Annalisa. "Profili critici relativi al criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti di finanziamento." *Economia Aziendale Online*- 9.3 (2018): 291-318.

CORBELLA, S. (2004). Alcune riflessioni in merito alla deroga al principio di costanza dei criteri di valutazione. *Rivista dei dottori commercialisti*, (1).

FACCHIN L., Il costo ammortizzato nella valutazione di crediti e debiti, in "http://www.strumentifinanziariefiscali", 2017, n.29

GARESIO, GIULIA. Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE: il progressivo allineamento delle disposizioni contabili racchiuse nel codice civile ai principi IAS/IFRS. *Orizzonti del diritto commerciale*, 2016, 4.1: 1-31.

Gavelli G. e Giommoni F., Per crediti e debiti il test del costo ammortizzato, in *Il Sole 24 Ore* del 23 gennaio 2017

GIULIANI, Marco; MARASCA, Stefano. La valutazione della ricerca tramite indici bibliometrici: riflessioni da una prospettiva economico-aziendale. *Management Control*, 2015.

*Il Sole 24 Ore*. Costo ammortizzato, 26 marzo 2018

Marisa, A., Gianfranco, C., Vanina, D., DEVALLE, A., Andrea, F., Manuela, L., ... & Ugo, S. (2018). La "nuova informativa di bilancio. Profili teorici e criticità applicative dopo il D. Lgs. 139/2015 e i nuovi principi OIC in "<https://www.francoangeli.it/>"

MENICACCI, Luca. Nuovo bilancio d'esercizio ed analisi esterna: prime riflessioni sull'impatto del D. Lgs. N. 139/2015. 2016.

QUATTROCCHIO, Luciano Matteo; OMEGNA, Bianca M. La rilevanza nelle valutazioni di bilancio. 2016.

QUATTROCCHIO, Luciano Matteo, BIANCA OMEGNA, and Giulia SASSI. "Le valutazioni di bilancio e la loro rilevanza penale." (2015).